

SENTENZA del 10.2.2003 CTR SARDEGNA SEZIONE °

Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Agevolazioni ed esenzioni territoriali - Art. 26 DPR 601/1973 - Applicabilita'

PRESIDENTE Dr. Silvio Silvestri

RELATORE ESTENSORE

Dr. Ubaldo Gerovasi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società, residente in Porto Torres, ha impugnato, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, l'avviso di accertamento mod.7/760 n.69 notificato in data 2.12.1991 con il quale l'Ufficio rideterminava l'imposta IRPEG con aliquota ordinaria del 36% e l'imposta ILOR con aliquota ordinaria del 16,20% in quanto: la società non era legittimata in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 1988 a tenere conto dell'esenzione, per cui sono state erogate le sanzioni pecuniarie conseguenti.

Il contribuente nel suo ricorso fa notare che l'azienda costituita nel 1987 ha iniziato la produzione di macchinari per l'industria alimentare nei territori del mezzogiorno e quindi, ai sensi dell'art. 26 DPR 601/73 ha diritto alla riduzione dell'IRPEG del 50% e all'esenzione decennale dell'ILOR. La ricorrente proponeva istanza di condono automatico per gli anni 1987 e 1988 che, sebbene accolto dalla Commissione Tributaria con ordinanza n.22 del 22.6.94, a seguito di ricorso dell'Ufficio, veniva revocato con ordinanza del 11.7.1995.

L'Ufficio non interveniva con propria memoria.

La Commissione Tributaria Provinciale di Sassari con sentenza n.374/09/95, accoglieva il ricorso, in quanto l'Ufficio non ha tenuto conto che l'agevolazione oltre a poter essere richiesta contestualmente con la presentazione della dichiarazione dei redditi, poteva essere fatta anche in sede di opposizione all'avviso di accertamento o all'iscrizione a ruolo nei termini stabiliti (ora 60 gg. dalla notifica del provvedimento, senza che venga meno il diritto all'esenzione, se riconosciuta, per l'intero decennio. Avverso tale decisione l'Ufficio propone appello specificando di aver negato l'esenzione richiesta in quanto la società in concreto ha svolto l'attività di "costruzioni edili", come previsto dal suo Statuto senza peraltro utilizzare uno stabilimento tecnicamente organizzato così come previsto dagli Artt.101 e 105 del T.U 6.3.1978 .218, rilevando che le cinque condizioni poste da tali norme siano derogabili solo per il caso di cui all'art.15 della legge 853/91 che fa riferimento esclusivamente alle industrie alberghiere e ad altre iniziative turistiche, purché dotate di una organizzazione tecnica degli impianti ed alle imprese di trasporto a mezzo funi ecc.

Nel merito quindi conclude l'Ufficio le agevolazioni di cui al citato art. 105 del T.U sul mezzogiorno vanno riservate ad imprese con impianti di stabilimenti tecnicamente organizzati, intendendosi escluse nella dizione di stabilimento le imprese edili alle quali non è possibile concedere l'applicazione del beneficio ai fini IRPEG e la richiesta di esenzione ILOR, denegata con provvedimento n.176 del 21.2.96, in risposta alla richiesta del Curatore fallimentare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La normativa di favore è riferita a iniziative produttive nel Mezzogiorno con l'apprestamento di adeguate strutture operative, intese come luogo ove si esercita una attività imprenditoriale e, quindi, deve ritenersi rilevante e determinante ai fini del riconoscimento della esistenza dei presupposti necessari per l'ammissione al beneficio, l'esistenza di una organizzazione

tecnica che consenta l'esercizio dell'attività industriale produttiva di beni o di servizi in modo continuativo, con l'occupazione di un ragionevole numero di dipendenti. Il riferimento deve essere fatto alla sostanza della attività industriale svolta in relazione allo scopo che la norma si è prefissato e che è quello di consentire in modo stabile l'industrializzazione del Mezzogiorno.

In tale senso è l'orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 1211 del 1995, Cass. n. 6964 del 1995, Commissione centrale n. 6908 del 1991, Commissione centrale n. 2280 del 1994, Commissione centrale n. 1400 del 1995) al quale il Collegio non ha motivo per non aderire.

La società in esame esercente l'attività di costruzioni edili dal 1979 in Cagliari e dal 1982 in Porto Torres, è stata incorporata il 27.04.89 dalla S.r.l. che dal 1987 aveva iniziato la produzione di macchinari per l'industria alimentare ed ha come oggetto sociale anche la costruzione per appalto di differenti tipi di opere pubbliche o private.

Questa Commissione concorda sulle ragioni di merito esaminate dal primo giudice, mentre per la esclusione dai benefici delle imprese edili, sollevata nell'appello, è il caso di precisare che la risoluzione 11/032 del 4 Aprile 1984 della Direzione delle Imposte allegata dall'Ufficio, va riferita al caso specifico di imprese che si avvalgono di impianti mobili e che mancano di apprestamenti meccanici implicanti carattere di stabilità.

Ma il caso in esame, ancorché l'Ufficio non abbia fornito validi elementi per provare che la situazione reale sia diversa da quella sopra prospettata, non sembra corrispondere a tali caratteristiche e l'organizzazione di mezzi e di persone insiste certamente nel territorio dove la società svolge la sua attività. Per quanto riguarda l'altro punto per cui l'Ufficio denegava l'esenzione, si riporta quanto specificato dalla Suprema corte al n. 1131/1979, nel quadro di una legislazione "premiata" per le iniziative che apportino sviluppo e nuova occupazione nei territori dell'Italia Meridionale: "Può piuttosto ammettersi un'interpretazione estensiva della lettera della citata norma agevolativa ai fini IRPEG, che non si discosti dall'intenzione del legislatore, purché in presenza dei necessari riscontri sul piano concreto; potrà, dunque, essere riconosciuta come "nuova" la innovazione o trasformazione di un opificio o azienda esistente che sia talmente pregnante da svolgere, in correlazione con la nuova forma societaria richiesta dal citato art. 105 del T.U 6.3.1978 .218, effetti comparabili a quelli propri di un nuovo insediamento industriale."

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M

La Commissione respinge l'appello, conferma la decisione impugnata e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento di cui è causa.

Sono compensate le spese di giudizio fra le parti.

Sassari 10 Febbraio 2003